

proposta di legge n. 40

a iniziativa dei Consiglieri Giancarli, Talè

presentata in data 17 marzo 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

Signori Consiglieri,

la legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" stabilisce fra le altre cose, quali siano i terreni considerati in attualità di coltivazione, sui quali è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante.

L'applicazione della normativa sopra descritta può indurre ad interpretazioni del concetto di "attualità di coltivazione" di alcune specie vegetali non univoche e disomogenee, anche in termini sanzionatori nei confronti di chi (cacciatori, cercatori di funghi, naturalisti, ecc.) si trovi a calpestare terreni dove sono stati seminati ad esempio il grano, altri cereali o specie erbacee da seme.

Tra l'altro è noto agli addetti ai lavori e non solo che le colture che si mettono a dimora in autunno/inverno (il grano in primo luogo) non patiscono alcun danno da calpestio nei mesi invernali in quanto non hanno ancora minimamente formato lo stelo rigido che poi le caratterizza. Inoltre fino a che le nostre campagne era-

no abitate diffusamente dagli agricoltori, era consuetudine mandare le pecore a brucare nei grani nei mesi di gennaio e febbraio sia per sfamare tali ovini che per costipare (con il calpestio) le superfici dei terreni sollevate dalle gelate ed anche per ridurre e ritardare lo sviluppo del grano. Tale consuetudine è ancora regolarmente praticata in alcune località della nostra regione.

Valutato quanto sopra, si ritiene opportuno intervenire introducendo una semplice novella normativa che dia certezza agli organi di vigilanza, serenità ai fruitori del territorio e ovviamente non provochi danno alcuno alle colture agricole. Si propone quindi di specificare il periodo di effettiva attualità di coltivazione per le colture erbacee e cerealicole da seme e da granella, durante il quale è vietato l'esercizio venatorio in forma vagante.

La presente proposta di legge è composta di due articoli: il primo contiene la modifica legislativa ed il secondo l'attestazione dell'invarianza finanziaria.

Art. 1

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 7/1995)

1. Al comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) le parole: "con coltivazioni erbacee da seme" sono sostituite dalle seguenti: "con coltivazioni erbacee e cerealicole da seme e da granella, dal 1 marzo fino alla data del raccolto".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.